



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

E, per conoscenza: All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
All'Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento
All'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

OGGETTO: 90° corso di formazione per Allievi Vigili del Fuoco - Informativa.

Si trasmette, per il seguito di competenza, il Decreto n. DCF n. 151 del 22/12/2020 e le note prot. n. 34149 del 22/12/2020 e n. 34150 del 22/12/2020 inerenti l'oggetto.

IL DIRETTORE CENTRALE
(VALLEFUOCO)

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE CENTRALE

Visto il Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n.127, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.252» e in particolare l'articolo 6, recante disposizioni per il corso di formazione per allievi vigili del fuoco;

Visto il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n.217 e s.m.i., recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.252";

VISTO il Decreto 21 gennaio 2019, n.23, emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, recante "Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, nonché le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico per l'accesso al ruolo dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n.127";

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 25 maggio 2020, n. 107, che modifica il Decreto 21 gennaio 2019, n.23, emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile

VISTO il D.P.R. n. 64 del 28.2.2012 "Regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco";

VISTO l'articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTA la Legge dell'8 agosto 2019, n. 77 di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

VISTO il DPCM del 7.08.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTE le note prot. n.62369 del 15-12-2020 e 62007 dell'11-12-2020 della Direzione Centrale per le Risorse Umane;

INFORMATE le OO. SS.;

RAVVISATA la necessità di adottare il programma didattico e definire nel dettaglio le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui sopra;

DECRETA

Art. 1.

Durata e sedi di svolgimento del Corso

1. Il 90° corso di formazione per Allievi Vigili del Fuoco ha inizio il giorno 28 dicembre 2020 e si svolge per effettive 37 (trentasette) settimane, di cui trentadue di formazione teorico-pratica e cinque di applicazione pratica, in applicazione dell'art. 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».
2. E' destinato a 245 corsisti (aumentabili fino a 500 unità nel caso siano autorizzate ulteriori assunzioni, ai sensi della nota prot. n. DCRISUM.62369.15-12-2020), i quali, nella prima e quarta fase del corso, come definite nel successivo comma 3, saranno suddivisi in reparti di 15 allievi ciascuno, mentre nella seconda e terza fase, di cui al medesimo comma 3, saranno suddivisi secondo la regione di provenienza.
3. L'attività di formazione teorico pratica, di cui al comma 1, si svolge in quattro fasi distinte:
 - a. Nella prima fase, di una settimana (dal giorno 28 al giorno 31 dicembre 2020), il corso è avviato presso la sede delle Scuole Centrali Antincendi; in tale fase è compreso anche il trasferimento degli allievi, a cura delle Direzioni Regionali, presso le sedi didattiche territoriali interessate;
 - b. Nella seconda fase, di otto settimane (dal giorno 4 gennaio al giorno 26 febbraio 2021), sarà attivata la F.A.D. (formazione a distanza) presso le rispettive residenze;
 - c. Nella terza fase, di sei settimane (dal 1° marzo al 9 aprile 2021), la formazione si svolgerà presso i poli didattici territoriali; in tale fase è compreso anche il trasferimento degli allievi, a cura delle Direzioni Regionali, presso la Direzione Centrale per la Formazione;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- d. Nella quarta fase, di diciassette settimane (dal giorno 12 aprile 2021, data di inizio delle attività formative presso la Direzione Centrale per la Formazione, fino al giorno 06 agosto 2021), la totalità degli Allievi svolge le attività didattiche presso le Scuole Centrali Antincendi e, per i moduli specifici, presso la Scuola di Formazione Operativa. In tale fase, a partire dal giorno 19 luglio 2021, gli Allievi sostengono gli esami finali, preceduti dalle attività di recupero.
4. Il corso per tutte le attività in presenza è a carattere residenziale.
 5. Il periodo di applicazione pratica, di cui all'art. 1 comma 1, è disciplinato con apposito Decreto del Direttore Centrale per la Formazione.

Art. 2.

Staff Didattici

1. L'organizzazione e lo svolgimento del corso sono effettuati attraverso il Coordinamento del corso e le Direzioni di sede, per i quali sono individuati appositi staff didattici.
2. Gli staff didattici di coordinamento, delle sedi territoriali, delle Scuole Centrali Antincendi e della Scuola di Formazione Operativa sono incaricati con appositi provvedimenti.

Art. 3.

Programma del corso

1. L'elenco delle materie erogate agli Allievi durante il corso di formazione teorico-pratica è riportato nel quadro sinottico di cui all'allegato 1.
2. La prima fase presso le S.C.A. è dedicata all'immatricolazione, alla vestizione e all'informazione degli Allievi, in particolare per le attività di distanziamento sociale.
3. La seconda fase in F.A.D. riguarderà la trattazione delle materie teoriche, del modulo aeroportuale teorico e della parte teorica del modulo NBCR e dei rispettivi recuperi delle lezioni.
4. La terza fase presso le sedi didattiche territoriali prevede lo svolgimento in presenza delle attività di pratica professionale relativa alle "Scale" e ai "Cordami e nodi", delle esercitazioni pratiche del modulo NBCR e delle prove di verifica periodiche delle materie erogate in F.A.D..
5. La quarta fase presso la DCF prevede l'erogazione in presenza delle restanti materie e l'effettuazione dei recuperi e degli esami, come dettagliato nei successivi artt. 7 e 8.
6. Il programma del periodo di applicazione pratica, di cui all'art. 1 comma 1, sarà disciplinato con apposito Decreto del Direttore Centrale per la Formazione.

Art. 4.

Orario delle lezioni



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

1. La giornata didattica tipo si articola in periodi didattici della durata di 45 minuti netti. Il programma didattico prevede, nelle giornate dal lunedì al giovedì, n. 8 periodi didattici e, nella giornata del venerdì, n. 6 periodi didattici. Le attività didattiche giornaliere sono precedute da un periodo “zero”, dedicato alla reazione fisica, e si concludono con un nono periodo, dedicato, di norma, allo studio libero guidato; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Direttore Centrale per la Formazione, può essere impegnato un decimo periodo e/o i periodi pomeridiani del venerdì.
2. Il Coordinatore del Corso può apportare variazioni all’orario delle lezioni, al fine di far fronte ad esigenze particolari o imprevedibili ed a garanzia del rispetto degli obiettivi didattici specifici.
3. Le sedi didattiche territoriali devono attenersi al programma didattico stabilito, al fine di consentire alla Direzione Centrale per la Formazione di poter coordinare al meglio le attività. In relazione alle condizioni meteorologiche e/o alla disponibilità dei docenti è consentito ai Direttori di sede invertire le lezioni previste nei moduli non intensivi solo all’interno della stessa settimana. Altre proposte di variazione devono essere autorizzate dal Coordinamento del Corso.

Art. 5.

Dimissioni o espulsioni dal corso

Per le dimissioni o le espulsioni dal corso si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 7 del decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217, così come modificato dal decreto legislativo del 06 ottobre 2018, n. 127, di seguito integralmente riportato:

1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all’articolo 6 [del decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217, così come modificato dal decreto legislativo del 06 ottobre 2018, n. 127]:
 - a) gli allievi che non superino l’esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;
 - b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo;
 - c) gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso;
 - d) gli allievi che non superino il periodo di applicazione pratica, salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 4 [del decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217, così come modificato dal decreto legislativo del 06 ottobre 2018, n. 127];
 - e) gli allievi che siano per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);
 - f) gli allievi che siano stati assenti dal corso per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l’assenza è stata determinata da infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, accertate dalla competente commissione medica ospedaliera. In tal caso gli allievi, previa verifica



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

dell'idoneità psico-fisica, sono ammessi a partecipare al primo corso utile indicato dall'amministrazione e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica;

- g) gli allievi che siano stati assenti dal corso per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli allievi sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica.
2. Sono espulsi dal corso di formazione gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.
 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del Direttore Centrale per la Formazione.
 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso comportano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.

I periodi di assenza comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19 non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio o la dimissione dal corso.

Art. 6.

Sistema di valutazione

1. Durante il periodo di formazione teorico-pratica, i corsisti sono sottoposti a verifiche periodiche a carattere diagnostico - sommativo, di cui al successivo art. 7.
2. Nella fase finale del periodo di formazione teorico-pratica, i corsisti sono sottoposti all'esame di cui al successivo art. 8.
3. I risultati delle verifiche periodiche a carattere diagnostico - sommativo e i risultati dell'esame finale sono acquisiti ed elaborati mediante sistemi informatizzati e determinano il voto complessivo di fine corso, espresso in centesimi con arrotondamento alla terza cifra decimale, conseguito da ciascun allievo.
4. Tutta la documentazione cartacea e di elaborazione dei dati è inviata e conservata presso l'Ufficio di Pianificazione, Controllo e Sviluppo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione.

Art. 7

Prove di verifica periodiche a carattere diagnostico - sommativo

1. Le prove di verifica periodiche di cui all'art. 6 comma 1, finalizzate alla valutazione continua dei risultati dell'apprendimento, sono relative a moduli teorici, moduli teorico-pratici intensivi, moduli pratici di addestramento professionale e addestramento ginnico-natatorio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

2. Il risultato complessivo conseguito da ciascun allievo in occasione delle verifiche periodiche concorre, fino ad un massimo di 50/100, alla determinazione del voto complessivo finale, come esplicitato nel successivo art. 9 comma 1.
3. Le prove di verifica relative alle materie teoriche, consistenti in questionari a risposta multipla, riguardano le seguenti materie:
 - *Chimica*
 - *Sostanze pericolose*
 - *Sostanze estinguenti*
 - *Attrezzature di intervento (parte teorica)*
 - *Formazione del Lavoratore ai sensi del Dlgs. 81/08 e D.P.I.*
 - *Idraulica*
 - *Procedure operative standard*
 - *Aeroportuale (parte teorica)*

Le suddette prove possono essere effettuate presso le sedi didattiche territoriali.

La valutazione, per ciascuna prova, viene espressa in centesimi con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

La prova si intende superata con un giudizio di sufficienza se viene conseguito un punteggio maggiore o uguale a 60/100.

La valutazione relativa ai moduli teorici, che concorre fino ad un massimo di 10/100 alla composizione del voto complessivo di fine corso, è data dalla media dei risultati ottenuti nelle singole verifiche periodiche previste dal programma.

Al fine di ottimizzare i tempi dell'attività didattica, le verifiche periodiche relative ai moduli teorici potranno essere raggruppate e svolte nell'ambito di una o più giornate specificate nel programma.

4. Le prove di verifica relative ai moduli teorico-pratici intensivi, riguardano le seguenti materie:
 - *Autoprotezione in ambiente acquatico*
 - *Costruzioni, Dissesti Statici e Puntellamenti*
 - *Tecniche Speleo-Alpino-Fluviali (SAF IA)*
 - *NBCR*
 - *Tecniche di Primo Soccorso Sanitario*
5. Le prove di verifica relative ai moduli pratici di addestramento professionale, riguardano le seguenti materie:
 - *Attrezzature di Intervento (pratica)*
 - *Impianti SFO*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- *Scala aerea*
 - *Scala a ganci*
 - *Scala italiana*
 - *Cordami e nodi*
6. La valutazione relativa ai moduli teorico-pratici intensivi di cui al comma 4 ed ai moduli pratici/addestrativi di cui al comma 5 del presente articolo concorre fino ad un massimo di 30/100 alla determinazione del voto complessivo finale ed è così composta:
- a) fino a 10/100, dalla media delle valutazioni delle prove relative alle attrezzature di intervento (Estintori, Motopompe, Motoseghe, Mototroncatrici, Gruppo pneumatico di sollevamento, Lancia termica) e agli impianti S.F.O. (Camera a fumo, Cesioie e divaricatori, G.P.L. - bombola).
 - b) fino a 10/100, dalla media delle valutazioni ottenute nei moduli di Tecniche specifiche (Tecniche di Primo Soccorso Sanitario – Autoprotezione in ambiente acquatico – Tecniche Speleo-Alpino-Fluviali/SAF 1A - Costruzioni, Dissesti Statici e Puntellamenti – NBCR).
 - c) fino a 10/100, dalla media delle valutazioni ottenute nei moduli di addestramento professionale (Scala aerea, Scala a ganci, Scala italiana, Cordami e nodi).

La valutazione, per ciascuna delle prove finali relative ai suddetti moduli, viene espressa in centesimi, ovvero in altra base successivamente trasformata in base centesimale mediante opportuni fattori di conversione. Le medie delle valutazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono elaborate senza arrotondamenti.

A seconda delle prove, il giudizio di sufficienza corrisponde a valori numerici diversi; inoltre tale giudizio può coincidere con il punteggio della singola prova (se costituita da un'unica fase), oppure può essere il risultato della combinazione dei punteggi conseguiti dall'allievo nelle varie fasi in cui la prova è articolata. Più precisamente:

- Per ciascuna delle prove pratiche relative ai moduli “Scala aerea”, “Scala a ganci”, “Scala italiana”, “Estintori”, “Motopompa”, “Motosega”, “Mototroncatrice”, “Gruppo pneumatico di sollevamento”, “Lancia termica”, “Camera a fumo”, “Cesioie e divaricatori”, “G.P.L – bombola” (prova ad unica fase), la sufficienza viene conseguita con un punteggio maggiore o uguale a 60/100.
- Per la prova pratica relativa al modulo “Cordami e nodi”, la valutazione dipende dal punteggio conseguito dall'allievo in ciascuna delle tre fasi in cui si articola la prova stessa (esecuzione di un “nodo di ancoraggio”, esecuzione di un “nodo di giunzione”, esecuzione di un “nodo di salvataggio”, estratti a sorte dall'allievo fra quelli previsti dal programma del modulo).
La sufficienza si ottiene conseguendo, in ciascuna fase della prova, un punteggio maggiore o uguale a 60/100.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Una valutazione insufficiente, in una qualsiasi delle fasi costituenti la prova, determina, per l'allievo, l'interruzione della verifica periodica ed il non superamento della stessa. In tal caso, l'allievo dovrà recuperare l'intera prova pratica (tre fasi di valutazione).

Qualora l'allievo abbia raggiunto la sufficienza in tutte le tre fasi costituenti la prova, il punteggio complessivo è composto dalla somma ponderata dei punteggi parziali, secondo la seguente formula:

$$V_{\text{cordami e nodi}} = V_{N. \text{ ancoraggio}} * 0,3 + V_{N. \text{ giunzione}} * 0,2 + V_{N. \text{ salvataggio}} * 0,5$$

- Per la prova teorico-pratica relativa al modulo “Tecniche di Primo Soccorso Sanitario”, la valutazione è costituita dal complesso dei punteggi conseguiti dall'allievo in ciascuna delle tre fasi di cui la prova stessa si compone (test teorico, manovra pratica BLS, manovra pratica SVT); le soglie di sufficienza sono, per ciascuna fase, le seguenti:
 - a) test teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 45 su 60;
 - b) prima manovra pratica (BLS): punteggio maggiore o uguale a 75/100;
 - c) seconda manovra pratica (SVT): punteggio maggiore o uguale a 75/100.

In caso di una o più insufficienze, l'allievo dovrà recuperare le sole fasi della prova non superate.

Il punteggio complessivo è dato dalla media dei punteggi conseguiti nelle tre fasi.

- Per la prova teorico-pratica relativa al modulo “Autoprotezione in ambiente acquatico”, la valutazione è costituita dal complesso dei punteggi conseguiti dall'allievo in ciascuna delle tre fasi di cui la prova stessa si compone (test teorico, manovre pratiche su prima e seconda postazione); le soglie di sufficienza sono, per ciascuna fase, le seguenti:
 - a) test teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 18 su 30;
 - b) manovra pratica – prima postazione: punteggio maggiore o uguale a 60/100, con le condizioni riportate nello skill test;
 - c) manovra pratica – seconda postazione: punteggio maggiore o uguale a 60/100, con le condizioni riportate nello skill test;

In caso di una o più insufficienze, l'allievo dovrà recuperare le sole fasi della prova non superate.

Il punteggio complessivo è dato dalla media dei punteggi conseguiti nelle tre fasi.

- Per la prova teorico-pratica relativa al I modulo SAF Basico (ex Tecniche Speleo-Alpino-Fluviali I livello – fase A), la valutazione è costituita dal complesso dei punteggi conseguiti dall'allievo in ciascuna delle tre fasi di cui la prova stessa si compone (test teorico, manovre pratiche su prima e seconda postazione). Le soglie di sufficienza sono, per ciascuna fase, le seguenti:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- a) test teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 28 su 35;
- b) manovra pratica – prima postazione: punteggio maggiore o uguale a 42/69, con massimo uno zero per ogni sottomanovra e/o massimo 4 zeri complessivamente;
- c) manovra pratica – seconda postazione: punteggio maggiore o uguale a 20/33, con massimo uno zero per ogni sottomanovra e/o massimo 2 zeri complessivamente.

In caso di una o più insufficienze, l'allievo dovrà recuperare le sole fasi della prova non superate.

Il punteggio complessivo è dato dalla media dei punteggi conseguiti nelle tre fasi.

- Per la prova teorico pratica relativa al modulo NBCR, la valutazione è costituita dal complesso del punteggio conseguito dall'allievo nel test teorico-pratico di cui si compone la prova; la soglia di sufficienza è la seguente: “Test teorico pratico” punteggio maggiore o uguale a 60/100. In caso di insufficienza l'allievo dovrà recuperare la prova non superata.
- Per la prova teorico-pratica relativa al modulo “Costruzioni, Dissesti Statici e Puntellamenti”, la valutazione è costituita dal complesso dei punteggi conseguiti dall'allievo in ciascuna delle due fasi di cui la prova stessa si compone (test teorico e manovra pratica); le soglie di sufficienza sono, per ciascuna fase, le seguenti:
 - a) test teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 21 su 30;
 - b) manovra pratica: punteggio maggiore o uguale a 21/30.

In caso di una o più insufficienze, l'allievo dovrà recuperare le sole fasi della prova non superate.

Il punteggio complessivo è dato dalla media dei punteggi conseguiti nelle due fasi.

Come già specificato, ai fini del calcolo del voto complessivo finale, i singoli punteggi componenti ottenuti in tutte le prove teorico-pratiche sopra descritte dovranno essere convertiti in centesimi con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Per ciascuna delle prove sopra descritte, gli aspetti tecnici di valutazione sono riportati in specifiche schede di verifica (skill – test).

7. Le prove di verifica relative all'addestramento ginnico-natatorio, consistono in verifiche ginniche e verifiche di nuoto, effettuate presso la DCF, al termine dei rispettivi programmi di formazione.

La valutazione complessiva delle verifiche ginnico-natatorie concorre fino ad un massimo di 10/100 alla determinazione del voto complessivo finale ed è composta come di seguito riportato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- a) Fino a 5/100, dalla media dei punteggi conseguiti nelle tre prove di cui si compone la verifica ginnica: “Quiz automantenimento”, “Prova pratica mista 60 secondi” (esercizi a corpo libero forza - destrezza), “Corsa di 1600 metri piani”.

Ai fini del calcolo del punteggio complessivo della verifica ginnica, tutti i punteggi delle tre prove dovranno essere espressi in centesimi, pertanto anche il tempo ottenuto nella prova della “Corsa di 1600 metri piani” dovrà essere convertito in centesimi mediante la tabella di conversione riportata in calce alla specifica scheda di verifica.

La sufficienza si ottiene se si verificano entrambe le condizioni di seguito riportate:

- punteggio medio delle tre prove, di cui alla lettera a), maggiore o uguale a 60/100;
- punteggio di ciascuna delle tre prove, di cui alla lettera a), superiore a zero.

In caso di insufficienza, l'allievo dovrà recuperare le sole prove in cui ha ottenuto una votazione inferiore a 60/100, al fine di raggiungere la sufficienza così come stabilita al precedente capoverso, fatti salvi i punteggi conseguiti nelle altre prove.

- b) Fino a 5/100, dalla media dei punteggi conseguiti nella seconda e nella terza delle tre prove di cui si compone la verifica natatoria (“Nuoto orizzontale in immersione”, “Sostentamento verticale”, “Nuoto in stile libero”).

Ai fini del calcolo del punteggio complessivo della verifica natatoria, i singoli tempi ottenuti nella seconda e nella terza delle tre prove sopra descritte dovranno essere convertiti in centesimi mediante la tabella di conversione riportata nella specifica scheda di verifica.

La sufficienza si ottiene se si verificano entrambe le condizioni di seguito riportate:

- superamento della prima prova: 12 metri di nuoto orizzontale in immersione;
- punteggio in ciascuna delle due prove successive non inferiore a 60/100.

Il conseguimento della sufficienza comprova il raggiungimento del requisito del “saper nuotare”, così come definito dalla Circ. DCF MISA 8/2006.

In caso di insufficienza, l'allievo dovrà recuperare le sole prove in cui ha ottenuto una votazione inferiore a 60/100, fatti salvi i punteggi conseguiti nelle altre prove.

Per ciascuna delle prove ginniche e natatorie sopra descritte, gli aspetti tecnici di valutazione sono riportati in specifiche schede di verifica.

8. L'allievo che in una o più verifiche periodiche abbia ottenuto un giudizio di insufficienza, ha la possibilità di recuperarla ripetendo la prova una sola volta prima dell'esame finale; qualora anche nella prova di recupero l'allievo ottenga una valutazione insufficiente, sarà sottoposto ad ulteriore prova di accertamento specifico in sede di esame finale, con le condizioni specificate al successivo comma 9 del presente articolo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

9. Il corsista per il quale la Commissione d'esame finale esprima almeno una valutazione insufficiente nelle prove di accertamento specifico di cui al precedente comma 8, viene dimesso dal corso come disposto dall'art.5, comma 1, lettera a).
10. Durante la fase formativa del corso, in funzione delle esigenze didattiche ed organizzative, saranno individuati dei periodi destinati al recupero delle verifiche periodiche di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7 la cui durata complessiva sarà non inferiore ad una settimana.
11. Il recupero delle verifiche per gli allievi risultati a vario titolo assenti in una o più prove di verifica periodiche verrà effettuato prima dello svolgimento dell'esame finale, sulla base delle disposizioni della Direzione del Corso.
12. L'allievo vigile del fuoco che abbia effettuato un numero di assenze superiore al 20% dei periodi programmati in uno o più dei seguenti moduli intensivi: "SAF", "TPSS", "ATP", "NBCR", "Costruzioni dissesti statici e puntellamenti", o che non abbia superato l'esame di fine modulo viene ammesso al periodo di recupero. Il periodo di recupero viene svolto entro quello dedicato, da programma, all'attività di recupero. Al termine del recupero sosterrà gli esami che saranno effettuati prima dell'esame finale.

Art. 8.

Esame finale

1. Al termine del periodo di formazione teorico-pratica, ciascun allievo è sottoposto ad un esame, presso le Scuole Centrali Antincendi. Gli esami finali si svolgeranno all'interno del periodo 19 luglio - 06 agosto 2021, preceduti dalle sessioni di recupero delle verifiche periodiche. Gli esami finali consisteranno in una prova scritta ed in un percorso operativo di intervento (articolato in parte I e parte II).
2. Il risultato complessivo conseguito da ciascun allievo in occasione dell'esame finale, elaborato senza arrotondamenti, concorre fino ad un massimo di 50/100 alla determinazione del voto complessivo finale, come esplicitato nel successivo art. 9 comma 1.
3. La prova scritta, la cui valutazione concorre fino ad un massimo di 20/100 alla determinazione del voto complessivo finale, consiste in un questionario a risposta multipla e verte sugli argomenti oggetto del corso. La valutazione viene espressa in centesimi, e la prova si intende superata con un giudizio di sufficienza se viene conseguito un punteggio maggiore o uguale a 60/100.
4. Il percorso operativo di intervento (parte I), la cui valutazione concorre fino ad un massimo di 22,5/100 alla determinazione del voto complessivo finale, consiste in una sequenza di operazioni che comportano l'applicazione di tecniche operative e l'utilizzo di attrezzature di soccorso, come di seguito riportato:
 - a) Manovra n°1: Vestizione;
 - b) Manovra n°2: Trave di equilibrio con trasporto di due manichette ed una lancia da Ø 45;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- c) Manovra n°3: Stendimento, collegamento della lancia, e collegamento ad idrante;
- d) Manovra n°4: Indossamento dell'autorespiratore a ciclo aperto.
- e) Manovra n°5: Salita al 2° piano del castello di manovra con l'uso della Scala Italiana e trasporto manichetta.

La valutazione finale della prova del percorso operativo di intervento (parte I), elaborata senza arrotondamenti, è data dalla somma delle valutazioni conseguite nelle fasi da a) ad e). La prova si intende superata con giudizio di sufficienza se si consegue un punteggio maggiore o uguale a 60/100.

Per la prova sopra descritta, gli aspetti tecnici di valutazione sono riportati nella specifica scheda di verifica.

- 5. Il percorso operativo di intervento (parte II), la cui valutazione concorre fino ad un massimo di 7,5/100 alla determinazione del voto complessivo finale, consiste nella prova relativa all'attrezzatura di intervento "Estintori".
- 6. Gli esiti dell'esame finale sono pubblicati dalle Scuole Centrali Antincendi con arrotondamento alla terza cifra decimale.
- 7. L'allievo può ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame finale.

Art. 9

Graduatoria di fine corso

- 1. Il voto complessivo conseguito da ciascun allievo al termine del corso è espresso in centesimi con arrotondamento alla terza cifra decimale ed è ottenuto secondo la seguente formula:

$$V_{\text{fine corso}} = [V_{\text{teorici}} * (10/100) + V_{\text{pratici}} * (30/100) + V_{\text{ginnico-natatorie}} * (10/100)]_{\text{prove periodiche}} + \\ + [V_{\text{scritto}} * (20/100) + V_{\text{percorso p. I}} * (22,5/100) + V_{\text{percorso p. II}} * (7,5/100)]_{\text{esame finale}}$$

dove:

- il risultato complessivo delle verifiche periodiche è composto dalla somma pesata delle valutazioni di cui all'art.7 commi 3, 4, 5, 6 e 7;
- il punteggio complessivo dell'esame finale è composto dalla somma pesata della valutazione relativa alla prova scritta, di cui all'art. 8 comma 3, della valutazione relativa al percorso operativo di intervento parte I, di cui all'art. 8 comma 4, e della valutazione del percorso operativo di intervento parte II di cui all'art. 8 comma 5.

Pertanto il voto di fine corso viene determinato, fino a 50/100, dall'esito delle verifiche periodiche e, per i restanti 50/100, dall'esito delle prove di esame finale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

2. Relativamente ai punteggi ottenuti dall'allievo nelle verifiche periodiche, la valutazione di sufficienza conseguita in una prova di recupero annulla e sostituisce la precedente valutazione di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,60; analogamente, la valutazione di sufficienza conseguita nella prova di accertamento specifico in sede di esame finale, prevista all'art. 7 comma 8 annulla e sostituisce le precedenti valutazioni di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,36.
3. Relativamente ai punteggi ottenuti dall'allievo nelle prove costituenti l'esame finale, la valutazione di sufficienza conseguita a seguito della ripetizione della prova, di cui all'art. 8, comma 7, annulla e sostituisce la precedente valutazione di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,60.
4. Il voto complessivo di fine corso è utile ai fini della determinazione della graduatoria di fine corso ed è trasmesso dal Direttore Centrale per la Formazione alla Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Art. 10.

Periodo di applicazione pratica

1. L'allievo Vigile del Fuoco che supera l'esame finale ed ottiene il giudizio di idoneità al servizio di istituto è avviato all'espletamento del periodo di applicazione pratica, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217, così come modificato dal decreto legislativo del 06 ottobre 2018, n. 127, con la qualifica di vigile del fuoco in prova.
2. Il programma e le modalità di svolgimento del periodo di applicazione pratica sono disciplinate con apposito Decreto del Direttore Centrale per la Formazione.

Art. 11

Comunicazioni finali

1. L'Ufficio Pianificazione, Controllo e Sviluppo della Formazione trasmette la scheda contenente il percorso formativo effettuato dai discenti durante l'intero corso ai Comandi di assegnazione.
2. Analogamente le Scuole Centrali Antincendi provvedono a trasmettere ai Comandi gli atti di natura amministrativa.

Roma, (data del decreto)

**II DIRETTORE CENTRALE
(VALLEFUOCO)**

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato 1

MODULI DI TEORIA	Periodi 45'	MODULI DI PRATICA PROFESSIONALE	Periodi 45'	MODULI TEORICO-PRATICI INTENSIVI	Periodi 45'
Organ.ne del CNVVF e Protez.Civ. e Ruolo del V.F.	4	Reazione fisica giornaliera (30')		Impianti SFO	38
Rapporto di lavoro	4	Addestramento ginnico professionale finalizzato	28	T.P.S.S.	32
Chimica e fisica del fuoco	12	Verifica Ginnica	4	Verifica T.P.S.S.	6
Sostanze pericolose	10	Addestramento natatorio	24	A.T.P.	30
DLgs81 + DPI	8	Verifica Nuoto	2	Verifica A.T.P.	8
Verifica periodica Chim.e fis.del fuoco, Sost. Per., DPI	4	Esecuzione e applicazione di nodi (di cui 4 per. propedeutici SAF)	8	Tecniche S.A.F.	30
Idraulica	8	Verifica Nodi	4	Verifica S.A.F.	8
Sostanze estinguenti, estintori e impianti fissi antinc.	6	Autorespiratori (di cui 4 prima di SFO e 4 dopo Sc.It.)	16	Attrezzature d'intervento con verifiche (Motopompe, Motoseghe, Estintori, Cuscini di soll.to, Lancia term., Mototroncatrice + Trave di equilibrio + Tirfor)	76
Lavorare in sicurezza + POS + Pianif.ne intervento	8	Tubazioni e stendimenti	6		
Verifica in itinere di Idraulica, Sost. estinguenti, POS	4	Automezzi (APS)	4	Costruzioni, dissesti statici e puntellamenti	32
Elementi di Diritto Costituzionale	6	Automezzi (altri)	6	Verifica periodica Costruzioni, dissesti statici e punt.ti	6
Prevenzione sanitaria integrata	6	Sala Operativa/ Esercitazione Radio	4	Outdoor training + competenze comp.li	38
Elettrotecnica	6	Scala italiana	54	Aeroportuale teoria	32
Prevenzione incendi (misure)	4	Verifica Scala italiana	4	Verifica periodica teorica Aeroportuale	6
Prev.incendi (procedure)	4	Scala italiana montata a terra	6	NBCR (pratica e * teoria)	32
Polizia Giudiziaria	8	Scala ganci	34	Verifica periodica NBCR	6
Antincendio Boschivo (AIB)	4	Verifica Scala a ganci	4		
		Scala aerea	16		
		Verifica Scala aerea	4		

effettuabili in FAD	84	effettuabili in FAD	8	effettuabili in FAD	56
totale	106	totale	228	totale	380

Articolazione oraria

Periodo 0: risveglio mattutino con istruttore ginnico - 1° e 2° periodo: 8.30-10.00 - 3° e 4° periodo: 10.15-11.45 - 5°-6° periodo: 12.00-13.30 - pranzo
7°-8° periodo (dal lun. al giov.): 15.00-16.30 - 9° periodo (dal lun. al giov.): 16.45-17.30, studio libero guidato in aula o recuperi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Direzioni Regionali dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Alle Scuole Centrali Antincendi

Alla Scuola di Formazione Operativa

All'Ufficio Ginnico Sportivo – Formazione Motoria Professionale

OGGETTO: 90° corso Allievi Vigili del Fuoco – Incarico Staff didattici territoriali – Periodo: 04/01/2021 - 02/04/2021.

Con riferimento alle indicazioni pervenute da codeste Direzioni circa la composizione degli staff didattici territoriali, al fine del corretto svolgimento delle attività didattiche e della gestione degli aspetti logistici ed amministrativi presso ciascuna sede, vengono conferiti i seguenti incarichi, che saranno notificati agli interessati a cura delle rispettive Direzioni Regionali.

Si riportano le mansioni delle figure interessate alla didattica nei poli territoriali:

- **Il Direttore del Corso** collabora con il Coordinamento Centrale del corso al fine del raggiungimento degli obiettivi del progetto di formazione, organizza e dirige l'attività di sede ed il personale corsista presso la sede di propria competenza, con particolare riferimento agli aspetti didattici e logistici. Individua ed incarica i docenti, reperendoli in ambito regionale. Ciascun Direttore del corso provvede inoltre alla compilazione del modello di previsione di spesa relativamente alla sede didattica di competenza, per la successiva autorizzazione.

- Il Direttore di sede è affiancato da un **Vice Direttore di sede** nell'attuazione di quanto sopra descritto e coadiuvato da due unità di segreteria.

- **Le Segreterie** si occupano delle gestioni amministrative e logistiche dei discenti, dei docenti e degli istruttori.

POLO DIDATTICO TERRITORIALE ABRUZZO

Direttore	DV	Francesca PETROCCO
Vice Direttore	DCS	Alessandro MARCHIONE
Segreteria Amm.va	ILGE	Patrizia Maria TRIDELLO
Segreteria Logistica	IIE	Francesco GRANDE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

POLO DIDATTICO TERRITORIALE BASILICATA

Direttore	DV	Emilio MILANO
Vice Direttore	DIV	Fiorentino D'ARCO
Segreteria Amm.va	A	Aldo COPPOLA
Segreteria Logistica	IIE	Bellisario DI LECCE

POLO DIDATTICO TERRITORIALE CALABRIA

Direttore	DV	Fabrizio PIRILLO
Vice Direttore	DV	Sebastiano ROTTA
Segreteria Amm.va	OPERESC	Felice FAZIO
Segreteria Amm.va	IIE	Walter FIUMARA
Segreteria Logistica	CR	Antonio FERRAIUOLO

POLO DIDATTICO TERRITORIALE CAMPANIA

Direttore	IA	Luigi STRAZZULLO
Vice Direttore	IAE	Luigi MADONNA
Segreteria Amm.va	DCSLG	Maria FERMATO
Segreteria Logistica	IIE	Gennaro TURCO

POLO DIDATTICO TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA

Direttore	DCS	Marco VANNINI
Vice Direttore	DGSVD	Carlo SOZZI
Segreteria Amm.va	A	Concetta MUSELLA
Segreteria Logistica	CR	Luca BELLOSI

POLO DIDATTICO TERRITORIALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Direttore	DV	Leonardo Giuseppe GIANNACE
Vice Direttore	DV	Sergio BENEDETTI
Segreteria Amm.va	OE	Elisabetta DRIUSSI
Segreteria Logistica	ILG	Evita DE CANDIDO

POLO DIDATTICO TERRITORIALE LIGURIA

Direttore	DCS	Andrea RONCONI
Vice Direttore	D	Fabrizio GARGANO
Segreteria Amm.va	ILGE	Margherita ZACCONE
Segreteria Logistica	IIE	Massimo SACCA'



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

POLO DIDATTICO TERRITORIALE LOMBARDIA

Direttore	DV	Antonio DUSI
Vice Direttore	IA	Enzo MONTAGNA
Segreteria Amm.va	OE	Romana BONINETTI
Segreteria Logistica	IIE	Valerio CAZZARO

POLO DIDATTICO TERRITORIALE MARCHE

Direttore	DV	Lodovico CAMILLETTI
Vice Direttore	DCS	Pierino CERIONI
Segreteria Amm.va	A	Renato CHIODI
Segreteria Logistica	IIE	Roberto CORRADETTI

POLO DIDATTICO TERRITORIALE MOLISE

Direttore	DV	Alfredo MASSIMILLA
Vice Direttore	DV	Antonio BOCCAMAZZO
Segreteria Amm.va	IA AIB	Maurizio LUCARELLI
Segreteria Logistica	CR	Renato BAX

POLO DIDATTICO TERRITORIALE PIEMONTE

Direttore	DV	Maria Assunta MORELLI
Vice Direttore att. ginnico-motorie	DGSVD	Nicola SARACCO
Vice Direttore	D	Federico PASSERI
Segreteria Amm.va	IIE	Vladimiro LAMBIASE
Segreteria Logistica	OE	Antonella NUZZO

POLO DIDATTICO TERRITORIALE PUGLIA

Direttore	DCS	Marcello DEON
Vice Direttore	IA	Domenico PELLEGRINI
Segreteria Amm.va	ILGE	Angela SCHIRALDI
Segreteria Logistica	IIE	Angelo PICCIALLI

POLO DIDATTICO TERRITORIALE SARDEGNA

Direttore	DV	Fioravante DI PALMA
Vice Direttore	IA	Marco COCCO
Segreteria Amm.va	CR	Andrea LOI
Segreteria Logistica	IIE	Luigi SPANO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

POLO DIDATTICO TERRITORIALE SICILIA

SEDE DIDATTICA CATANIA

Direttore	DCS	Luigi DE LUCA
Vice Direttore	IA	Antonio PALMIERI
Vice Direttore Ginnico	DVGS	Antonio OCCHIPINTI
Segreteria Amm.va	IIE	Fabrizio GUALTIERI
Segreteria Amm.va FAD	CS	Felice MANZELLA
Segreteria Logistica	OE	Carmelo TRACA'

SEDE DIDATTICA TRAPANI

Direttore	DV	Angelo CALOGERO
Vice Direttore	DV	Giuseppe IMPALLARI
Vice Direttore attività FAD	DV	Vito PIPITONE
Vice Direttore Ginnico	DVGS	Antonio OCCHIPINTI
Segreteria Amm.va	ILGE	Enza LIPARI
Segreteria Amm.va	IIE	Joseph MANCUSO
Segreteria Logistica	IIE	Francesco CRIMI

POLO DIDATTICO TERRITORIALE TOSCANA

Direttore	DV	Giulio VANNICELLI
Vice Direttore	IA	Simone DELLA LUNGA
Segreteria Logistica	VFC	Daniele BETTI
Segreteria Amm.va	VFE	Ilaria MARAVIGLIA
Segreteria Amm.va	OE	Simona PAPULA
Segreteria Amm.va	IIE	Gennaro CAVEZZA

POLO DIDATTICO TERRITORIALE UMBRIA

Direttore	DCS	Luigi CASTELLINI
Vice Direttore	VDS	Luigi CRESTA
Segreteria Logistica	ILGE	Silvia MARI
Segreteria Amm.va	VFC	Luca FARNETTI

POLO DIDATTICO TERRITORIALE VENETO E T.A.A.

Direttore	DV	Giuseppe QUINTO
Vice Direttore	DV	Francesco CICIRELLO
Segreteria Amm.va	ILGE	Giuseppa FERRARA
Segreteria Logistica	CR	Franco CARINATO

SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI

Direttore	DCS	Andrea SOFFRITTI
Vice Direttore - Addetto alla didattica	DV	Mirko CANESTRI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Vice Direttore - Addetto alla sicurezza	DV	Daniele MERCURI
Vice Direttore - Addetto all'attuazione dei moduli intensivi	IAE	Gianfranco MANZO
Vice Direttore - Addetto alla gestione degli istruttori	IA	Antonio CARFOLI
Vice Direttore - Addetto alla logistica	IA	Gianfranco BIELLO
Vice Direttore - Addetto alle attrezzature e informatica	IA	Maurizio DODDI
Vice Direttore - Addetto alla formazione dei moduli NBCR e TPSS	IA	Raffaele BARTOLETTI
Segreteria Amministrati	DVDLG	Luisa CIARDI
	DCSLG	Francesca DELLE ROSE
	DCSLG	Riccardo VINCIGUERRA
	ILGE	Rosalba CAROTENUTO
	ILGE	Lorena PICCIRILLI
	OE	Monia MARTINELLI
	OE	Giulia LOPEZ
Segreteria Didattica	CR	Vincenzo FELICETTI
	CR	Gianluca GIRELLI
	CR	Giovanni RAGANELLI
	CR	Attilio STELLATO

SCUOLA DI FORMAZIONE OPERATIVA

Direttore	DV	Luigi CIPPONE
Vice Direttore	DV	Alberto DI PLINIO
Vice-Direttore Settore Logistico	DCS	Giuseppe TORRI
Vice-Direttore Settore Istruttori	IA	Alfredo D'UBALDI
Vice-Direttore Settore attrezzature	IA	Giorgio PACELLI
Vice-Direttore Settore impianti	IA	Gino GIANI
Segreteria Amm.va	DCSLG	Francesco GIUBILEO
	VDSL	Paola DI GIAMMATTEO
	IIE	Luigi RIDOLFI
	IIE	Alberta CECCHITELLI
	ILGE	Carmelina CORNELIO
	ILGE	Sebastiano ZUMBO
	A	Rita COLANTUONO
A	Elisabetta SFORZA	
OE	Tamara MIDEI	



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Per gli staff didattici sopra evidenziati dovrà essere inviato con ogni cortese sollecitudine all'Ufficio Finanziario di questa Direzione Centrale per la Formazione, il modello di previsione relativo al periodo in oggetto indicato, all'indirizzo di posta certificata:

dc.formazione@cert.vigilfuoco.it, al fine dell'emanazione dei relativi atti autorizzativi economico-finanziari.

Si comunica infine che per il corso in oggetto trovano applicazione, ove necessario, le note DCF prot. 19160 del 24.6.2011, 13656 e 13658 del 24.4.2013, reperibili sulla Intranet del Dipartimento (Direzione Centrale Formazione – Avvisi).

GN/is/rdm

IL DIRETTORE CENTRALE
(Vallefuoco)

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO PIANIFICAZIONE CONTROLLO E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

A tutte le Direzioni Regionali del Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

E p.c. All'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale VV.F.
Alle Scuole Centrali Antincendi
Alla Scuola di Formazione Operativa
All'Ufficio Formazione Motoria Professionale

OGGETTO: 90° corso Allievi Vigili del Fuoco. Indicazioni di dettaglio attività logistica e didattica teorica in F.A.D..

Il giorno 28 dicembre 2020, avrà inizio il 90° Corso per Allievi Vigili del fuoco con le operazioni di immatricolazione presso la sede delle Scuole Centrali Antincendi.

Le Direzioni Regionali in indirizzo avranno cura di pianificare il trasporto degli allievi presso i Comandi VV.F. di residenza nella giornata del 30 dicembre, per consentire l'inizio della prima fase di FAD (formazione a distanza), per un periodo di 8 settimane.

Ad ogni buon fine si allega l'elenco dei nominativi degli allievi, suddivisi per Comandi VV.F. di residenza per consentire a codeste Direzioni Regionali, previ contatti diretti, la pianificazione di eventuali mezzi di trasporto collettivi nel rispetto delle norme Covid.

Sarà pertanto necessario comunicare all'Ufficio Logistico delle S.C.A. i dettagli dell'arrivo ed eventuali esigenze di vitto e alloggio degli autisti all'indirizzo logistica.sca@vigilfuoco.it.

Di seguito alla nota DCFORM n.33370 del 16.12.2020, si indicano le modalità di svolgimento mediante Formazione a Distanza (F.A.D.) delle materie teoriche del corso in oggetto.

A partire dal giorno 04/01/2021 e fino al 26/02/2021 gli Allievi effettueranno orario di lavoro giornaliero dal lunedì al giovedì 8.30-13.30 / 15.00-17.30 e il venerdì 8.30-13.30, con modalità analoghe al lavoro agile, presso le proprie residenze.

Durante il suddetto orario di lavoro tratteranno le materie teoriche previste dal programma del corso, mediante la frequenza alle video lezioni predisposte a cura degli staff



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

didattici territoriali su idonea piattaforma per videoconferenza e mediante lo studio autonomo delle dispense.

A ciascuna materia spettano i periodi di lezione risultanti dal quadro sinottico e riportati in allegato. I periodi sono normalmente accoppiati a formare unità didattiche, le cui presentazioni sono scaricabili dai docenti tramite il link:

<https://elearning1.dipvfvf.it> - Utente: corso90 - PW: materialedidattico

In ciascuna settimana sono previsti n.18 periodi da 45' dedicati alle video lezioni, che potranno essere calendarizzate nella settimana secondo la disponibilità dei docenti. Fanno eccezione la settimana dal 4 al all'8 gennaio (12 periodi) e le settimane dall'8 al 26 febbraio 2021, dedicate alla teoria dei moduli intensivi Aeroportuale (32 periodi) ed NBCR (24 periodi) e al recupero delle lezioni.

settimana dal	04/01/2021	11/01/2021	18/01/2021	25/01/2021	01/02/2021	08/02/2021	15/02/2021	22/02/2021
al	08/01/2021	15/01/2021	22/01/2021	29/01/2021	05/02/2021	12/02/2021	19/02/2021	26/02/2021
n° settimana	2	3	4	5	6	7	8	9
materie	CHIMICA E FISICA DEL FUOCO	SOSTANZE PERICOLOSE e DPI	IDRAULICA, SOSTANZE ESTINGUENTI e PREVENZIONE INCENDI (procedure)	POS, ELETTROTECNICA e PREVENZIONE INCENDI (misure)	ORGANIZZAZIONE DEL CNVVF, POLIZIA GIUDIZIARIA e DIRITTO COSTITUZIONALE	NBCR SOLO TEORIA	AEROPORTUALE TEORIA	recuperi lezioni
periodi videolezioni	12	18	18	18	18	24	32	secondo esigenze

E' data possibilità a Ciascuna Direzione Regionale di organizzare una o più aule virtuali, a seconda del numero degli Allievi afferenti alla regione e della piattaforma utilizzata per le lezioni in videoconferenza. Il calendario settimanale delle lezioni dovrà essere comunicato a ciascuna aula prima dell'inizio della settimana.

La non partecipazione alle attività didattiche dovrà essere comunicata ed eventualmente autorizzata dalla Direzione del Polo, al fine di poter considerare giustificate le assenze. A tal fine per ciascuna classe sarà cura della Direzione di Polo, con l'ausilio del personale di staff di segreteria incaricato, provvedere alla rilevazione delle presenze per ciascun discente durante tutto il periodo di FAD.

All'inizio di ogni video-lezione il personale di segreteria, collegato in video conferenza così come il docente, rileverà le presenze dei partecipanti.

L'assenza di un Allievo alle video-lezioni di una giornata comporta la registrazione dell'assenza per l'intera giornata. L'assenza di un allievo a parte delle video-lezioni previste in



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

una giornata comporta la registrazione dell'assenza solo alle video-lezioni mancate. Tale procedura si rende necessaria per individuare i recuperi degli argomenti trattati.

Durante la settimana dedicata al "recupero delle lezioni" dovranno essere recuperate le video-lezioni mancate per problemi tecnici ovvero per assenze degli Allievi, che dovranno sempre essere giustificate.

Gli Allievi potranno svolgere la F.A.D. mediante qualsiasi strumento informatico idoneo all'accesso al materiale didattico e alle video-lezioni (tablet dell'Amministrazione in assegnazione temporanea ovvero strumento personale, da riconsegnare al termine del corso).

Si precisa che lo svolgimento delle prove d'esame di quelle materie erogate in F.A.D. per cui sono previste verifiche periodiche a carattere diagnostico sommativo avverrà, in presenza, in una fase successiva, che sarà oggetto di specifica nota.

GN/is

IL DIRETTORE CENTRALE
(Vallefuoco)

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Chimica e fisica del fuoco	12
Sostanze pericolose	10
DLgs81 + DPI	8
Idraulica	8
Sostanze estinguenti, estintori e impianti fissi antinc.	6
Prev.incendi (procedure)	4
Lavorare in sicurezza + POS + Pianif.ne intervento	8
Elettrotecnica	6
Prevenzione incendi (misure)	4
Organ.ne del CNVVF e Protez.Civ. e Ruolo del V.F.	4
Polizia Giudiziaria	8
Elementi di Diritto Costituzionale	6
Aeroportuale teoria	32
NBCR (teoria)	24